



COMUNE DI VOLPEDO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche

(art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12.12.2019

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 modificato ed integrato con il successivo D. Lgs. del 19.04.2017 n. 56 (successivamente “codice”).

Il Comune di Volpedo non ha sufficiente dotazione organica per osservare le articolazioni disposte dal codice. Lo sviluppo del procedimento, ad iniziare dalla programmazione di un'opera, sino alla conclusione è affidata ad unica persona.

2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario od ammissibile in rapporto ai titoli e alla competenza professionale.

3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.

2. In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a 500.000,00 euro	2,00%
Da 500.001,00 fino ad 1.000.000,00 euro	1,80%
Da 1.000.001,00 euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) del codice	1,00%
oltre la soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) del codice	0,50%

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Mentre è ammissibile l'incremento quando siano aggiunti lavori supplementari ammissibili secondo quanto prescritto dall'art. 106 del codice.

Art. 3 - Ripartizione del fondo.

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, qualora in organico, esclusivamente per le seguenti attività:

a) di programmazione della spesa per investimenti;

b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

c) di responsabile unico di procedimento;

d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;

e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;

f) di collaudatore statico

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. Qualora il Comune di Volpedo ponga in organico le diverse figure previste dal codice, l'affidamento delle specifiche funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile apicale. Nell'attualità è presente un solo addetto alle opere pubbliche.

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	10%
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	25%
Responsabile unico di procedimento	50%
Direzione dei lavori	10%
Collaudo tecnico-amministrativo/statico	5%
Totale	100%

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	20%
Responsabile unico di procedimento	50%
Direzione dell'esecuzione	20%
Verifica di conformità	10%
Totale	100%

2. Il codice prevede che nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro eventuali collaboratori, ai quali, di norma, viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 35% della corrispondente aliquota. Nell'attuale situazione del Comune di Volpedo ciò non è attuabile in quanto la funzione è in carica ad unica persona.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. Le modalità di liquidazione dell'incentivo saranno definite successivamente con apposito atto in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi **non conformi alle norme del codice o dipendenti da cause imputabili al gruppo di lavoro o al singolo funzionario**, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle funzioni tecniche affidate successivamente alla data di approvazione dello stesso.